

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « e successive modificazioni » sono soppresse, dopo le parole: « delle disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 69 »;

al comma 2, la parola: « anche » è soppressa;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi" »;

al comma 4, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse e la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

al comma 8, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;